

**Corte d'appello di Palermo – Sezione I civile – Sentenza 11 ottobre 2017 n. 1833**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- 1) Dott. Antonio Novara – Presidente
- 2) Dott. Guido Librino – Consigliere
- 3) Dott. Cintia Emanuela Nicoletti – Consigliere

di cui il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 786/2016 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

(...), (C.F. (...)), nata a C. il (...), rappresentata e difesa dagli Avv.ti An.Di. e Ad.Di., presso il cui studio, ubicato a Corleone, via (...), é elettivamente domiciliata

APPELLANTE contro

(...), C.F. (...), nato a C. il (...), rappresentato e difeso dall'Avv. Ma.La., presso il cui studio, sito in via (...), è elettivamente domiciliato

APPELLATO

con l'intervento di PROCURATORE GENERALE MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 951 emessa, ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8.10.2015, il Giudice del Tribunale di Termini Imerese ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, proposta da (...) nei confronti di (...), connessi al rifiuto del convenuto di contrarre con lei le nozze promesse e fissate per il giorno 10 dicembre 2011, condannandola al pagamento delle spese di lite.

Ha osservato in motivazione che l'attività istruttoria espletata non aveva consentito di – così testualmente – “ricostruire in modo sufficientemente chiaro lo sviluppo diacronico dei fatti, nonché di fissare temporalmente l'evento decisivo dell'interruzione della relazione

sentimentale e la conseguenziale decisione di non svolgere più le nozze”, sicché andava accolta l'eccezione di “improcedibilità” della domanda per il decorso del termine di cui all'art. 81 c.c., non avendo dato prova la (...) della tempestività della proposizione dell'azione, tenuto anche conto che i testi escussi – e segnatamente quelli di parte attrice – avevano riferito de relato.

Ha aggiunto in merito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, parimenti avanzata dall'attrice, che, dal momento che la scelta di non contrarre il matrimonio è atto incoercibile, colui che receda ingiustificatamente dalla promessa può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 c.c. e non alla generale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.

(...) ha interposto gravame avverso la predetta decisione, affidandolo a cinque diversi motivi e lamentando in sintesi segnatamente:

– l'errata applicazione dell'art. 81 c.c. e conseguente illogicità ed illegittimità della motivazione della sentenza, nonché errata ed illegittima valutazione delle deposizioni rese dai testi ed in particolare da quelli indicati da parte attrice, che avevano riferito in merito alla confessione stragiudiziale del (...);

– l’erronea interpretazione delle norme relative alla decorrenza del termine di prescrizione e lacunosità della sentenza, considerato che il convenuto aveva deciso di troncare irrevocabilmente le nozze con l’attrice soltanto 5 o 6 giorni prima della data fissata per le stesse;

– l’assoluta mancanza di prova del giustificato motivo di recesso, il cui onere incombeva sul recedente, essendo questi già a conoscenza dei contrasti insorti con la sua famiglia d’origine in relazione alla scelta di sposarsi;

– l’entità dei danni che il (...) doveva risarcire, connessi a tutte le spese affrontate in vista del matrimonio, comprese quelle relative all’abito nuziale ed a quelli da cerimonia della sorella e della madre, commissionati dalla (...), per un complessivo importo di Euro 9.800,00, oltre a Euro 350.00 per le fedi nuziali;

– la decisione relativa alla regolamentazione delle spese di lite, poiché l’appellato soccombente doveva essere condannato al pagamento delle stesse.

Costitutosi in giudizio, (...) ha resistito all’impugnazione, richiamando pedissequamente la ricostruzione dei fatti già allegata in prime cure e ribadendo le eccezioni e argomentazioni già proposte a sostegno.

Ha sottolineato, in particolare, che non rispondeva a verità la circostanza che tutti i testi di parte attrice avevano linearmente confermato che la rottura fra le parti era avvenuta 5 o 6 giorni prima del 10 dicembre 2011. né che sua sorella (...) aveva inteso dire che il rapporto con la (...) era in corso allorquando si erano rivisti al solo scopo di risolvere questioni pratiche.

Ha rilevato che ricorrevano, comunque, giusti motivi per la rottura della promessa matrimoniale, connessi alla forte conflittualità fra i promessi sposi ed ai taciuti problemi

giudiziari avuti in passato dalla (...), costituenti errore essenziale sulle qualità personali della stessa, e che, in ogni caso, non poteva essere riconosciuto alcunché a titolo di danno non patrimoniale.

Infine, ha contestato l’ammontare dei danni patrimoniali relativi alle spese richieste, assolutamente sproporzionate al tipo di cerimonia che era stato concordato, anche in ragione dello stato di gravidanza della (...) che, nonostante le sue non agiate condizioni economiche, si sarebbe pure fatta carico di far fronte a quelle relative ai vestiti dei familiari, di certo non sussumibili nell’alveo dell’art. 81 c.c., tanto più che detti esborsi non erano stati affatto documentati.

La causa, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, è stata posta in deliberazione all’udienza del 24 febbraio 2017, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

1. Prima di passare all’esame dei motivi di gravame, senza trascurare le relative contestazioni dell’appellato, ai fini del decidere, è opportuno premettere quanto è pacifico fra le parti, ovvero sia che:

– fra le stesse è intercorsa una relazione sentimentale, dalla quale è nata la minore (...) – alla nascita riconosciuta esclusivamente dalla madre – che ha indotto i genitori a programmare le nozze per il giorno 10 dicembre 2011;

– le pubblicazioni relative al loro matrimonio sono state eseguite dal 16 al 23 novembre 2011 presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Corleone, come risulta dal certificato del 28 novembre 2011;

– il matrimonio non è stato più celebrato per disaccordi fra i nubendi, culminati nella rottura della relazione;

– con citazione notificata il 30 novembre 2012, (...) ha chiesto che fosse accertata la responsabilità di (...), ai sensi dell’art. 81 c.c., I comma, per rottura ingiustificata della promessa di matrimonio, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale, pari a Euro 13.500,00 e non patrimoniale (morale), da quantificarsi in Euro 30.000,00.

Va poi precisato che, nel corso dell’istruttoria di prime cure, sono stati escussi numerosi testi, indicati da entrambe le parti fondamentalmente per deporre su una circostanza dirimente, in relazione all’art. 81 comma III c.c., relativa all’epoca del rifiuto di celebrare il matrimonio espresso dal (...).

In particolare, come ricordato dal primo Giudice, i testi (...), (...) e (...) hanno riferito de velato actoris, ossia per averlo appreso dallo stesso (...), pressoché in concomitanza con le pubblicazioni, ossia fra il 16 e il 18 novembre, che egli aveva deciso di non sposarsi più.

Per altro verso, i testi (...), (...) e (...) hanno dichiarato di aver appreso detta circostanza solo cinque o sei giorni prima rispetto alla data delle nozze – fissata, come già ricordato, per il 10 dicembre 2011 – da entrambi i promessi sposi o, comunque, dal (...).

Tanto chiarito, reputa la Corte che i primi due motivi articolati dall'appellante, invero strettamente connessi, siano fondati.

L'art. 81 comma III c.c. prevede, per esercitare l'azione di danni, un termine prescrizione breve, che decorre dal giorno in cui si ha la certezza che la promessa non verrà mantenuta (cfr. Cass. civ., 4/08/1955, n. 2521) e non quando la promessa permanga o si abbiano serie ragioni per ritenere che essa continui ad essere mantenuta (Cfr. Cass. civ., 13/11/1957, n. 4378, e 27/01/1956, n. 251).

Diversamente rispetto a quanto opinato dal primo Giudice, allora, l'onere della prova relativo a tale eccezione, ex art. 2967 comma II c.c., incombeva sul convenuto – appellato – Cass. civ. sez. III, n. 14662 del 18/07/2016 (Rv. 640554 – 01) – che, in realtà, ha indicato dei testi che hanno riferito detta circostanza de relato per averla appresa da lui, sicché di tali testimonianze non può affatto tenersi conto.

Come ricordato dall'appellante, in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni “de relato actoris” e quelli “de relato” in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli “de relato” in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 8358 del 03/04/2007).

Alla stregua delle risultanze probatorie, in difetto di ulteriori elementi, deve ritenersi provato che il (...) abbia comunicato la sua decisione irreversibile di non convolare a nozze, comunque divenuta inoppugnabile il giorno in cui le stesse erano fissate – ossia il 10.12.2011 -, soltanto cinque o sei giorni prima rispetto alla data fissata per la celebrazione a soggetti che, peraltro, erano stati indicati dai nubendi quali testimoni, come nel caso del teste (...).

Ne consegue che l'azione risarcitoria proposta dalla (...) con citazione del 30 novembre 2012 deve ritenersi tempestiva.

Del pari fondato risulta il secondo motivo.

In proposito, non può che rilevarsi che il (...), a dispetto di quanto allegato in ordine alle sopravvenute legittime ragioni del rifiuto di contrarre le nozze per errore sulle qualità personali della (...), non abbia affatto provato la ricorrenza di alcun giusto motivo per aver ricusato di dar corso alla promessa matrimoniale (cfr. quanto all'incombenza dell'onere della prova relativo al giusto motivo: Cass. civ. sez. 3, n. 9052 del 15/04/2010).

Ferma restando l'insufficienza ai fini probatori delle indicazioni date dai testi de relato actoris, al contrario, (...), germana dell'attrice – appellante, sentita in data 22 gennaio 2014, ha

riferito che la sorella era stata coinvolta in passato in un'indagine penale ma era stata assolta con formula piena; né risulta che la difesa si sia attivata infruttuosamente per richiedere un certificato penale attestante pregresse condanne della (...), taciute al fidanzato.

Passando a valutare il terzo motivo, attinente alla misura del risarcimento che può essere accordato, è opportuno premettere in diritto che la promessa di matrimonio rappresenta una libera dichiarazione, che non obbliga né a contrarre le nozze, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di mancata celebrazione, né può essere in alcun modo coartata, alla luce del fatto che la facoltà di sposarsi (o di non farlo) è un diritto fondamentale della persona.

L'art. 79 c.c., data l'importanza del matrimonio e la gravità delle sue conseguenze, garantisce, infatti, la massima libertà del consenso delle parti sino al momento della celebrazione e nega la possibilità che dal mancato adempimento della promessa derivino conseguenze patrimoniali diverse da quelle previste, in modo tassativo, dagli artt. 80 e 81 c.c.

In particolare, è stato ritenuto che dalla promessa fatta con le forme previste dalla legge sorge soltanto l'affidamento per le spese da affrontare in preparazione, che costituisce un'indiretta garanzia per le spese che necessariamente si devono fare prima del matrimonio e senza la certezza legale della sua conclusione, con il limite delle spese sostenute e delle obbligazioni contratte a causa della promessa.

Si è ancora affermato che le conseguenze risarcitorie derivanti dalla violazione della promessa di matrimonio, avvenuta per una ricusazione senza giusto motivo (art. 81), costituiscono oggetto di una obbligazione ex lege. Ne deriva che il risarcimento dei danni va circoscritto alle spese fatte e alle obbligazioni contratte dal promissario in vista delle nozze, con esclusione, quindi, dei danni non patrimoniali.

La Suprema Corte ha invero ritenuto che: "Essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 cod. civ., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 cod. civ., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale" – Cass. civ. sez. 6-3, Ordinanza n. 9 del 02/01/2012 (Rv. 621150 – 01) -.

Nel caso in esame, pertanto, se non possono essere riconosciuti i danni non patrimoniali invocati in prime cure dalla (...) – pretesa comunque non espressamente riproposta con l'atto di appello -, va verificata in dettaglio la documentazione relativa alle spese sostenute in vista del matrimonio.

Ora, sono stati versati in atti dall'appellante: uno scontrino di Euro 350.00 emesso dalla gioielleria (...) SRL di C., in data 17.11.2011, relativo alla fedeli acquistate; tre preventivi, recanti l'importo complessivo di Euro 9.800,00. sottoscritti da (...), (...) e (...), effettuati dalla titolare del negozio (...), riguardanti gli abiti da cerimonia; una fattura, non numerata, emessa dalla (...), datata 14.11.2011, dell'importo di Euro 2.300,00.

Escussa dal primo Giudice, all'udienza del 22 gennaio 2014. la (...) ha confermato che i "contratti" di acquisto degli abiti a lei esibiti erano stati conclusi dalla sua azienda e che, secondo gli accordi, i costi dovevano essere sostenuti da (...), che non aveva più ritirato i capi, ma che ella non aveva più agito per il pagamento del saldo, dato che la donna era in stato di gravidanza.

Alla stregua degli elementi testé citati, deve ritenersi che l'esborso effettivo che risulta effettuato da (...) a titolo di spese in vista delle nozze sia stato pari a complessivi Euro 2.650,00, non potendo riconoscersi quanto originariamente promesso dalla (...), ma poi non effettivamente versato anche per desistenza della sua creditrice.

Trattandosi di debito di valore, l'importo va rivalutato ad oggi, per essere determinato in Euro 2.774,55.

Detta somma, che costituisce l'adeguato equivalente pecuniario dell'esborso ilio tempore effettuato, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui è stato liquidato alla creditrice danneggiata l'equivalente in denaro del bene leso.

E' noto che nei debiti di valore vanno, pertanto, corrisposti interessi, per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.

Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.

Tale interesse, tuttavia, va applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995, sulla somma capitale rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri testè enunciati, a partire dai danni complessivamente subiti e provati, correlati agli esborsi effettuati, si giunge a quello successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva, in tal modo, a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata disponibilità del risarcimento dovuto, pari a Euro 189,93.

Si perviene, in definitiva, alla data odierna, al risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, di complessivi Euro 2.964,48.

Conseguentemente, (...), in parziale accoglimento della domanda proposta da (...), va condannato al pagamento in favore della stessa della somma di Euro 2.964,48, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.

2. Infine, quanto alla regolamentazione delle spese, avuto riguardo al criterio della soccombenza, alle ragioni della decisione e, segnatamente, al divario fra la somma richiesta ab

origine e quella oggetto di condanna, reputa la Corte di dover dichiarare compensate per metà le spese di lite, relative ad entrambi i gradi del giudizio, e porre la restante parte, liquidata in dispositivo, a carico dell'appellato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 951/2015 resa dal Tribunale di Termini Imerese nei giorni 8/9.10.2015, appellata da (...), condanna (...) al pagamento in favore della appellante della somma di Euro 2.964,48, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo;

dichiara compensate per metà le spese dei due gradi di giudizio e condanna (...) al pagamento in favore di (...) della restante metà, che liquida per il primo grado, in Euro 1.300,00, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA, IVA e, per il presente, in Euro 1.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA e IVA.

Così deciso in Palermo il 20 luglio 2017. Depositata in Cancelleria lì 11 ottobre 2017.